

omissis

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 28 giugno 2013, la Corte d'appello di Trento ha confermato la sentenza del 23 novembre 2011, con la quale il Tribunale della stessa città ha condannato M.G. alla pena di anni uno, mesi due e giorni nove di reclusione e 1.300 Euro di multa, in relazione ai reati di cui all'art. 348 c.p., (capo a), art. 356 c.p., (capo b) e 640 cpv. c.p., (capo e limitatamente alle ipotesi specificamente indicate in dispositivo), per avere, quale infermiere della associazione denominata "Nursing - studio infermieristico associato", operando nella casa di riposo di X., somministrato ai pazienti farmaci senza la prescrizione medica obbligatoria, dunque esercitando abusivamente la professione medica (capo a); per avere prestato, presso diverse case di riposo e poliambulatori, un numero di ore lavorative inferiore a quello risultante dai cartellini segnatempo (capo b); per avere, con artifici e raggiri - consistiti nel timbrare l'uno per l'altro i cartellini segnatempo, indotto in errore l'ente pubblico ed ottenuto corrispettivi maggiori di quelli dovuti (capo c).

Dopo avere dato atto dei motivi d'appello e richiamato le argomentazioni svolte dal primo giudice, la Corte territoriale ha evidenziato:

1) quanto ai reati sub capi b) e c) della rubrica, come M. sia incorso in sovrapposizioni di tempi ed in incompatibilità orarie in numerosissime occasioni, risultato tangibile di un "gioco fraudolento" realizzato avvalendosi di altri fiduciari per timbrature di comodo a copertura di orari più brevi o, addirittura, di servizi mai effettuati;

2) quanto al reato di cui al capo a), come sia comprovata in nove occasioni la somministrazione da parte dell'appellante di farmaci senza la richiesta prescrizione medica data in nessuna delle forme possibili, dunque neanche oralmente, atteso che - come riferito dal responsabile sanitario di diverse strutture sanitarie D.M. e dall'infermiera della struttura di X. N.G. - anche la somministrazione orale deve essere annotata sul quaderno infermieristico;

3) come la pena irrogata in primo grado sia congrua.

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'Avv. Girardi Andrea, difensore di fiducia di M.G., e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.

2.1. Vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello radicalmente omesso di motivare in ordine sia alla dedotta compatibilità fra gli orari della timbratura ed i tempi di percorrenza fra le diverse strutture sanitarie, sia alla richiesta di verifica incrociata degli orologi delle timbratrici posizionate nelle varie case di riposo.

2.2. Vizio di motivazione per avere la Corte trattato in modo differente le posizioni di M. e dei coimputati Z. e S., sebbene - secondo la prospettazione accusatoria - l'assistito avesse agito in concorso con altri.

2.3. Vizio di motivazione in relazione agli elementi soggettivo e oggettivo del reato di cui all'art. 348 c.p., per avere la Corte trascurato di considerare, per un verso, che - come dichiarato dai testi N. e D. - gli infermieri erano soliti somministrare farmaci ai pazienti anche sulla base della mera prescrizione telefonica; per altro verso, che si era trattato di sole nove somministrazioni nel corso di un intero anno di osservazione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia accolto con annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere rigettato 2. Inammissibile è il primo motivo di ricorso col quale il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione dei reati di frode in pubblica fornitura di servizio infermieristico e di truffa aggravata in danno delle strutture sanitarie pubbliche.

Ed invero, le censure mosse dal ricorrente - ruotanti intorno alla compatibilità fra gli orari di timbratura e le distanze fra le strutture sanitarie nonché alla ventilata mancanza di sincronia fra gli orologi delle diverse timbratrici -, per un verso, replicano in modo sostanzialmente pedissequo i motivi di gravame d'appello, vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale, e non si confrontano con le - per vero puntuali - argomentazioni poste a base dell'impugnata pronuncia; per altro verso, sollecitano una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali mediante la confutazione dei dati probatori presi in considerazione dai giudicanti di merito, promuovendo dunque uno scrutinio non realizzabile in questa Sede.

Ed invero, secondo il costante orientamento di questa Corte, a fronte di una plausibile ricostruzione della vicenda, come descritta in narrativa, sui precisi riferimenti probatori operati dal giudice di merito, nello scrutinio di cassazione non è ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Cass. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv.

226074).

3. Sotto diverso profilo, mette conto evidenziare come, avendo riguardo al corredo argomentativo delle pronunce di primo e di secondo grado, che si fondono l'una con l'altra per formare un'unica struttura giustificativa della condanna (Cass. Sez. 3[^], n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3[^], n. 13926 del 01/12/2011, Rv. 252615), i giudici di merito si siano fatti carico di esaminare in modo puntuale la tempistica degli eventi e le denunciate incompatibilità orarie ed hanno posto in luce come i trentadue casi accertati di presenza contemporanea in strutture sanitarie diverse e distanti tra loro non possono costituire il frutto di casualità e di concomitanze imponderabili, nè possono tantomeno essere imputati alla mancanza di sincronia fra gli orologi delle diverse apparecchiature timbratrici, costituendo - di contro - evidenza del meccanismo fraudolento posto in essere dal ricorrente per conseguire guadagni non dovuti. Conclusione del resto comprovata per tabulas dalla circostanza che, se veramente non vi fosse stata sincronia fra i dispositivi, le sensibili discrasie registrate nei confronti di M. sarebbero state registrate anche nei confronti degli altri dipendenti.

Tirando le fila di quanto sopra, l'argomentare della Corte territoriale risulta incensurabile in questa sede laddove si confronta con le obiezioni difensive mosse col gravame, si ancora a precisi dati storico fattuali e riferimenti probatori e si sviluppa attraverso passaggi logici, rigorosi e conformi alle regole della comune esperienza.

3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo col quale il ricorrente ha eccepito il vizio di motivazione in relazione alla dedotta disparità di trattamento fra la posizione di M. e quelle dei coimputati Z. e S., mandati assolti dalla Corte d'appello.

Al riguardo giova rilevare, per un verso, come - a tenore delle imputazioni - a ciascuno dei tre imputati siano contestate condotte fraudolente diverse (cioè avvenute in momenti storici differenti), per altro verso, come ai fini della integrazione del reato di truffa non sia indispensabile l'individuazione fisica del complice o dei complici, di tal che M. non potrebbe essere mandato esente da responsabilità per il solo fatto di avere agito dolosamente in concorso con terzi rimasti non identificati che provvedevano a timbrare i cartellini segnatempo in sua vece. Nessun vizio argomentativo può dunque farsi discendere dal differente esito processuale del giudizio a carico di M. e dei coimputati Z. e S..

4. Infondato è, infine, anche l'ultimo motivo col quale il ricorrente contesta l'integrazione del reato di esercizio arbitrario della professione medica di cui all'art. 348 c.p..

4.1. Come ricostruito dalla Corte distrettuale, l'imputato somministrava, in almeno nove occasioni, a diversi pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie ove egli prestava l'attività di infermiere, farmaci per i quali era necessaria la prescrizione medica, essendo privo della qualifica professionale richiesta ed in assenza di prescrizione di un sanitario, in quanto non presente nel diario clinico, nè nel piano terapeutico del singolo paziente, neanche con "somministrazione al bisogno".

D'altra parte, come argomentato in modo puntuale e congruo dal Collegio di merito alla luce delle concordi dichiarazioni rese dal responsabile sanitario D.M. e dall'infermiera N. G., la prescrizione di tale tipologia di farmaci poteva essere certamente impartita dal sanitario oralmente per telefono e, nondimeno, della prescrizione orale del medico avrebbe dovuto necessariamente essere lasciata traccia scritta sul quaderno infermieristico, nella specie del tutto mancante.

4.2. Nè l'integrazione della fattispecie potrebbe ritenersi esclusa per il fatto che la somministrazione ai pazienti di medicinali soggetti a specifica prescrizione sanitaria sia avvenuta in "sole" nove occasioni, come prospettato dal ricorrente.

Secondo il costante insegnamento di questo giudice di legittimità, il reato di abusivo esercizio di una professione ha infatti natura di reato istantaneo sicchè, per la sua consumazione, è sufficiente il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione (Cass. Sez. 6[^], n. 30068 del 02/07/2012, Pinori e altro, Rv. 253272).

5. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Fonte: www.dirittosanitario.net